



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 612 del 22/05/2018

SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 663 DEL 21/05/2018

OGGETTO: Adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679. Determinazione a contrarre.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in vigore il 25 maggio 2016 ai sensi dell'art. 99, ha abrogato la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il summenzionato Regolamento è, tuttavia, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed obbligatoriamente in tutti suoi elementi a partire dal 25 maggio 2018;

RICHIAMATO, altresì, il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 179/2016, che all'art. 51, rubricato *"Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni"*, prevede che *"I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta"*;

CONSIDERATO che il richiamato Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (*General Data Protection Regulation*) stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

CONSIDERATO, in particolare, che, con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il *"principio di accountability"* (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito

registro delle attività trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza adottate;

- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta, o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell’autorità di controllo;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:

- reintrodotto l’obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
- disciplinato la nuova figura del “*Data Protection Officer*” (DPO), responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare e deve sempre essere “*coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali*”;
- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento;

DATO ATTO che:

- la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell’Ente nell’ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie nelle amministrazioni pubbliche;
- pertanto, è necessario realizzare un “modello organizzativo” da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un’autovalutazione finalizzata all’adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l’approccio meramente formale del D.Lgs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista “minima” di misure di sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un’attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati. Tutto questo prevedendo, al contempo, non solo l’introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì l’adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

RILEVATO che:

- ai sensi dell’art. 37, commi 5 e 6 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 il Responsabile della protezione dei dati, chiamato a dare attuazione agli obblighi imposti dalla suindicata normativa, è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39 e può essere un dipendente del soggetto titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure un soggetto esterno sulla base di un contratto di servizi;

- secondo il Garante della privacy, “*l'unicità*” della figura del RPD è condizione necessaria per evitare sovrapposizioni o incertezze sulle responsabilità, sia con riferimento all'ambito interno all'ente, sia con riferimento a quello esterno, e pertanto occorre che questa “unicità” sia sempre assicurata, ferma restando la possibilità di individuare una o più figure di supporto;
- all'interno della struttura organizzativa dell'Ente non sono presenti figure che riuniscano in un unico dipendente le professionalità richieste dall'art. 37 c. 5 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, essendo a tal fine contestualmente richieste sia rilevanti conoscenze di natura informatica, sia conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, unitamente alla capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 tra i quali figurano la mappatura dei procedimenti amministrativi, l'analisi della conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell'impatto, la formazione del personale, la compilazione dell'allegato 2 dell Circolare AGID 2/17.
- il Garante della privacy ha, inoltre, evidenziato l'inopportunità di individuare tale figura nel Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) poiché *“l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti”* elencati dal regolamento UE.

TUTTO CIO' PREMESSO:

VISTA la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 GDPR (*General Data Protection Regulation*) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

CONSIDERATO, quindi, indispensabile per questa Amministrazione, al fine di porre in essere tutti i necessari adempimenti prescritti dal Regolamento UE 2016/679, avvalersi di un servizio di consulenza ed assistenza ricorrendo ad un soggetto esterno alla stessa – persona fisica o giuridica – dotato delle predette qualità professionali cui affidare l'incarico di responsabile della protezione dei dati (RPD) attraverso un contratto di servizio;

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 82 del 11/05/2018, con cui veniva, tra l'altro, accolta la richiesta di variazione di bilancio, protocollata in atti al n. 16752 del 04/05/2018, con la quale lo scrivente evidenziava la necessità di rivolgersi all'esterno per dotarsi del servizio *de quo*, a tal fine stimando come necessaria l'assegnazione di una somma omnicomprensiva di € 8.600,00;

RITENUTO, per quanto esposto, doversi affidare il predetto servizio ad un soggetto esterno in grado di offrire un unico pacchetto di consulenza e di assistenza comprendente tutti gli adempimenti prescritti dal Regolamento UE 2016/679, (ovvero: verifica sullo stato di fatto; predisposizione di tutta la modulistica necessaria all'assolvimento di tutti gli obblighi prescritti dal regolamento; fornitura software di supporto alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; formazione/sensibilizzazione di tutti i dipendenti coinvolti nella gestione di dati sensibili; assunzione ruolo DPO) oltre che la garanzia della presenza in loco ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi del quale “*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori*”;
- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che prescrive quanto segue: “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 [centrali di committenza] e 38 [qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza] e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...*”;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999, che ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzione con la quale i fornitori prescelti si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte dell'Amministrazione dello Stato Centrale e periferiche;
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);
- che alla base dell'acquisto nel mercato elettronico vi è un bando ed una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, creando fra loro un rapporto concorrenziale scegliendo articoli e servizi in base alle loro caratteristiche tecniche, al prezzo ed ai tempi di consegna;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi stabilisce, inoltre, quanto di seguito si riporta:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) “*per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario...*” (art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016);

DATO ATTO:

- che, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;
- che si è, quindi, dato corso alla verifica se il servizio in oggetto fosse o meno offerto nel mercato elettronico Consip della P.A., e, in caso positivo, attesa la specificità della fornitura in oggetto, si è ritenuto di seguire la procedura dell'ordine diretto scegliendo quello che meglio risponde alle esigenze sopra rappresentate;

VISTO, in particolare, il servizio di “consulenza privacy Regolamento europeo GDPR”, presente sulla piattaforma MePA, offerto dalla società IN9' Srl con sede a Trani (Bt) al prezzo di €. 7.000,00 oltre IVA;

ACCERTATO che la suddetta ditta risulta essere già affidataria di incarichi dello stesso tipo presso altre Amministrazioni Comunali;

ESAMINATO nel dettaglio il servizio offerto dalla succitata ditta, giusta nota pervenuta in data 18/05/2018 e protocollata al n. 19435, comprendente tutti gli adempimenti prescritti dal Regolamento UE 2016/679 (ovvero: verifica sullo stato di fatto; predisposizione di tutta la modulistica necessaria all’assolvimento di tutti gli obblighi prescritti dal regolamento; fornitura software di supporto alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati; formazione/sensibilizzazione di tutti i dipendenti coinvolti nella gestione di dati sensibili; assunzione del ruolo DPO) e riportati sotto la dicitura (“ATTIVITA' COMPRESE”), unitamente ai relativi tempi di realizzazione;

Ritenuto, per tutto quanto esposto ed in ragione sia della specificità della fornitura in oggetto, sia della prossima scadenza degli adempimenti imposti dalla normativa richiamata in premessa, doversi procedere all’acquisto del predetto servizio mediante ordine diretto in quanto l’offerta della richiamata ditta soddisfa pienamente le esigenze sopra rappresentate;

RICHIAMATE, a tal proposito, anche le Linee guida n. 4 di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria...”* aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206 del 1 marzo 2018;

Dato atto, infine, che:

- 1) con Ordine Diretto di Acquisto n. **4319390** del 21/05/2018 sulla piattaforma MEPA si è proceduto ad acquisire il predetto servizio dalla Ditta IN9' srl per l’importo di €. 7.000,00 oltre IVA, cui ha fatto seguito regolare accettazione in data 21/05/2018;
- 2) la ditta ha fatto pervenire, in data 22/05/2018, protocollo n. 19743, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. N 50/2016;
- 3) in data odierna, nei confronti della presente ditta, questa stazione appaltante ha proceduto a verificare:
 - la regolarità contributiva, tramite acquisizione di DURC protocollo INAIL_11709034, in corso di validità con scadenza 19/09/2018;
 - la regolarità della posizione, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, con apposita richiesta inoltrata al servizio di verifica inadempimenti di Equitalia, Identificativo Univoco Richiesta: 201800001127983;
 - il rapporto contrattuale che viene ad instaurarsi con la presente ditta resta, comunque, sottoposto a condizione risolutiva in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, come specificato anche dall’ANAC nel paragrafo 4.2.3 delle citate Linee Guida, con specifico riferimento ai servizi di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000 euro

ATTESO che, in data 18/05/2018, è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è **Z6323A1506**;

ACCERTATA l’assenza di situazioni di conflitti di interessi ex art.6 bis della legge n.241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012.

VISTI in particolare, gli artt. 191 e 192 del D. L.gs. 267/00 recante “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;

VISTI, altresì, gli artt. 49 e 153, c. 5, l’art. 107 e l’art. 109, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO la Deliberazione di C.C. n. 38 del 06/04/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTA la delibera di G.C. n. 74 in data 23.04.2018 di approvazione del PEG – Piano degli obiettivi e Piano della performance anno 2018;

VISTO la Deliberazione di G.C. n. 82 del 11/05/2018;

VISTI lo statuto comunale, il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 /2000;

- **di procedere all'acquisizione**, sotto forma di acquisto diretto con ODA n. **4319390** del 21/05/2018 sulla piattaforma MEPA del servizio di Consulenza Privacy Regolamento europeo GDPR offerto dalla Ditta IN9' srl con sede in Trani alla via Baldassare 48, P.IVA 08088520724, ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- **di dare atto** che con il perfezionamento del suddetto acquisto la citata ditta si impegna a fornire quanto previsto alla voce "ATTIVITA' COMPRESE" riportata nella scheda inviata dalla IN9' Srl e protocollata in atti al n. 19435, nel rispetto dei tempi di realizzazione in essa specificati;
- **di impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n 267/2000, la somma di euro 7.000,00 oltre IVA al 22%, così per complessivi €. 8.540,00, da imputarsi al cap. 124/10 del Bilancio corrente esercizio;
- **di dare atto** che, il codice CIG relativo alla fornitura è **Z6323A1506**, stabilendo, fin da ora, che alla liquidazione e pagamento di quanto spettante alla ditta fornitrice del servizio si provvederà su presentazione di apposite e regolari fatture, vistate dall'ufficio competente, con riferimento a questo provvedimento;
- **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento, di cui si dà atto mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;
- **di dare atto** dell'assenza di situazioni di conflitti di interessi ex art.6 bis della legge n.241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012;
- **di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanze;

Il Dirigente

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- 1 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE
- 2 SEGRETERIA GENERALE
- 3 SEGRETERIA,ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI ONLINE E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

IL DIRIGENTE
CASO GIANLUIGI / ArubaPEC S.p.A.